



CONSERVATORIO DI MUS
"E.R.DUNI" MATERA
N° Prot.: 0005192
del 04/07/2019 ENTRATA

IL PRESIDENTE

- Vista** la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma della Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- Visto** il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento recante i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio della autonomia regolamentare da parte delle Istituzioni Artistiche, musicali e coreutiche di cui alla legge n. 508 del 1999;
- Visto** lo Statuto del Conservatorio di Musica "E. R. Duni" di Matera, approvato con D. D. 332 dell'11/7/2005, come modificato con D. D. n. 451 del 13 marzo 2019;
- Vista** la deliberazione in data 3 luglio 2019 del Consiglio di Amministrazione;

adotta

a decorrere dalla data del presente provvedimento, le modifiche al Regolamento Didattico del Conservatorio di Musica "E.R.Duni" di Matera, che allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante.



Il Presidente

(Dott. Achille Spada)

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993

**CONSERVATORIO DI MUSICA "EGIDIO ROMUALDO DUNI" DI
MATERA
REGOLAMENTO DIDATTICO**

PARTE PRIMA

TITOLO PRIMO – NORME COMUNI E ORGANIZZATIVE

CAPO I – GENERALITÀ E DEFINIZIONI

ART. 1. GENERALITÀ

ART. 2. DEFINIZIONI

CAPO II – STRUTTURE DIDATTICHE

ART. 3. ORGANISMI RESPONSABILI DELLE STRUTTURE DIDATTICHE

CAPO III – ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

SEZIONE I – DOCENTI

ART. 4. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI COMPITI DIDATTICI

ART. 5. COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI PROFITTO

ART. 6. COMMISSIONE PER LA PROVA FINALE

ART. 7. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

ART. 8. VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

ART. 9. PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

SEZIONE II – STUDENTI

ART. 10. ISCRIZIONI

ART. 11. SOSPENSIONE E RINUNCIA AGLI STUDI

ART. 12. ORIENTAMENTO E TUTORATO

TITOLO SECONDO – AUTONOMIA DIDATTICA

CAPO I – NORME COMUNI

ART. 13. TITOLI DI STUDIO E OFFERTA FORMATIVA

ART. 14. DURATA DEI CORSI DI STUDIO; TEMPO PIENO E TEMPO PARZIALE

ART. 15. ORDINAMENTO DEI CORSI DI STUDIO

ART. 16. CONTENUTI DEI CORSI DI STUDIO

ART. 17. MANTENIMENTO E SOPPRESSIONE DI CORSI

ART. 18. TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

ART. 19. PROPEDEUTICITÀ E SBARRAMENTI

ART. 20. ESAMI E ALTRE FORME DI VERIFICA DEL PROFITTO

ART. 21. CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO E PROVA FINALE

ART. 22. AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO

ART. 23. DEBITI E AMMISSIONE CONDIZIONATA

ART. 24. ORDINAMENTI DEI CORSI E PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

ART. 25. FUORI CORSO E RIPETENZA

ART. 26. CREDITI FORMATIVI ACCADEMICI

ART. 27. ACQUISIZIONE E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI

ART. 28. LINGUA COMUNITARIA

ART. 29. ATTIVITÀ ARTISTICA E ALTRE ATTIVITÀ SOGGETTE A VALUTAZIONE IN CREDITI

ART. 30. CORSI FREQUENTATI PRESSO ISTITUTI CONVENZIONATI DI PARI GRADO

ART. 31. TRASFERIMENTI

ART. 32. PASSAGGI DI CORSO E PROSECUZIONE DEGLI STUDI

ART. 33. PERIODI DI STUDIO EFFETTUATI PRESSO ALTRO ISTITUTO ITALIANO O ESTERO

ART. 34. RAPPORTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI E RILASCIO DI TITOLI CONGIUNTI

ART. 35. ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI

ART. 36. DIDATTICA MULTIMEDIALE E A DISTANZA

ART. 37. DIPLOMA ACCADEMICO HONORIS CAUSA

CAPO II – ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

ART. 38. ATTIVITÀ FORMATIVE PROPEDEUTICHE

ART. 39. CORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE

ART. 40. CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE DI BASE

ART. 41. MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

TITOLO TERZO – NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I – NORME FINALI

ART. 42. FONTI NORMATIVE PERTINENTI IL REGOLAMENTO

ART. 43. ENTRATA IN VIGORE

PARTE SECONDA

allegato I – Ordinamenti dei corsi triennali accademici di I livello

allegato II – Discipline a scelta dello studente.

PARTE PRIMA

TITOLO PRIMO – NORME COMUNI E ORGANIZZATIVE

CAPO I – GENERALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

(Generalità)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle Leggi vigenti, delle disposizioni ministeriali e delle direttive dello Statuto Conservatorio Egidio Romualdo Duni di Matera, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché i criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative del Conservatorio.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti nel Conservatorio sono definiti negli allegati contenuti nella parte seconda del presente Regolamento.

3. Gli ordinamenti didattici di cui al presente Regolamento sono sottoposti a verifica annuale, anche su richiesta delle strutture didattiche interessate, al fine di provvedere all'aggiornamento degli obiettivi formativi, dei contenuti e dei relativi crediti.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono per:

a) aree disciplinari: l'insieme dei settori artistico-disciplinari definiti dal DM n.90 del 3 luglio 2009;

b) attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle dissertazioni, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini e stages, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

c) campo disciplinare: disciplina che costituisce materia di insegnamento, ricompresa in uno specifico settore artistico-disciplinare;

d) consiglio di corso: l'insieme dei professori delle discipline afferenti al corso di diploma e uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;

e) corsi di formazione musicale di base: le attività formative finalizzate all'acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità necessarie per l'accesso all'alta formazione;

f) corsi di studio: i corsi di diploma accademico di primo livello, i corsi di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di perfezionamento o master, i corsi di formazione alla ricerca;

g) credito formativo accademico, di seguito denominato CFA: la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

h) curriculum: l'insieme delle attività formative specificate nei regolamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;

i) declaratoria: la descrizione del settore disciplinare;

- l) dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;
- m) obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
- n) offerta formativa: l'insieme dei corsi, delle attività formative, di produzione e di ricerca attivati dall'Istituto;
- o) ordinamenti didattici dei corsi di studio: l'insieme delle discipline e delle attività previste nei curricoli dei corsi di studio e l'insieme delle norme che li regolamentano;
- p) regolamenti dei corsi di studio: i regolamenti concernenti la funzionalità dei singoli corsi di studio;
- q) scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
- r) settori artistico-disciplinari: raggruppamenti di discipline omogenee riconducibili alla medesima declaratoria;
- s) struttura didattica: la struttura che programma e coordina il servizio didattico;
- t) titoli di studio: oltre a quelli del previgente ordinamento, il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, il diploma accademico di formazione alla ricerca e il diploma di perfezionamento o master.

CAPO II – STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 3.

(Organismi responsabili delle strutture didattiche)

1. L'Istituzione, nel rispetto dello Statuto, si articola in strutture didattiche e attiva gli organismi responsabili per il funzionamento di esse.
2. L'Istituzione, in prima applicazione, attiva i Dipartimenti secondo quanto indicato nell'allegato 1, contenuto nella seconda parte del presente Regolamento.
3. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, con decreto del Direttore su delibera del Consiglio accademico, possono essere costituite altre strutture organizzative di coordinamento della ricerca e della produzione che raggruppano differenti scuole sulla base dell'omogeneità degli ambiti di studio, storici o interpretativi. Possono altresì essere istituite ulteriori strutture con identiche funzioni delle precedenti, anche in relazione ad ambiti disciplinari non riferibili a specifiche scuole.

Capo III – Organizzazione della didattica

Sezione I - Docenti

Art. 4.

(Modalità di attribuzione dei compiti didattici)

1. Nell'ambito delle attività formative istituzionali, l'attribuzione delle docenze ai professori spetta al Consiglio Accademico.
2. Salvo il caso di titolarità definita per legge, il Consiglio Accademico può attribuire incarichi di

docenza a docenti interni in possesso di competenze didattiche, artistiche, scientifiche, professionali comprovate, attinenti alla specifica disciplina.

3. Nel caso di particolari esigenze artistiche, didattiche o organizzative, l'incarico può essere conferito anche a professori a contratto. Detto personale partecipa alle attività delle strutture didattiche per la durata del contratto nelle modalità stabilite dai regolamenti interni.

Art. 5.

(Commissioni per gli esami di profitto)

1. Gli studenti sostengono gli esami di profitto dinanzi ad una commissione che ne assicura il carattere pubblico nei limiti della normativa vigente.
2. Le commissioni per gli esami di profitto, formate da non meno di tre componenti, sono nominate dal Direttore del Conservatorio. Possono far parte della commissione anche esperti esterni all'Istituzione. Qualora il Direttore faccia parte della commissione, ne assume la presidenza.
3. La Commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

Art. 6.

(Commissione per la prova finale)

1. La commissione per la prova finale del corso di studio è costituita da non meno di cinque docenti.
2. La commissione è presieduta dal Direttore o da un suo delegato, e deve comprendere il/i professore/i che hanno curato la preparazione della prova finale e almeno un professore di riferimento della disciplina di indirizzo. Le commissioni sono costituite con nomina del Direttore, assicurando una trasversalità di rappresentanza alle diverse aree formative. Possono essere chiamati a far parte della commissione anche esperti esterni all'Istituzione.
3. La commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

Art. 7.

(Programmazione didattica)

1. Il calendario accademico è emanato dal Direttore, previa approvazione e delibera del Consiglio Accademico, di norma entro il 30 settembre.
2. Il Consiglio Accademico, acquisite le eventuali proposte formulate dalle strutture didattiche, programma le attività dei corsi accademici di primo e di secondo livello e di ogni altro corso attivabili, salvo specifiche esigenze, nel successivo anno accademico.
3. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica.
4. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dagli organi preposti, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici. Ulteriori attività di didattica finalizzata possono comunque svolgersi nei periodi di interruzione della attività didattiche relative ai corsi ordinamentali.

5. Le sessioni d'esame sono di norma tre; per ogni sessione d'esame possono essere previsti più appelli.

6. L'Istituto rende noto agli studenti il calendario degli esami con un anticipo di almeno venti giorni.

7. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico di primo o di secondo livello relative a ciascun anno accademico si svolgono entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; le prove finali possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reinscrizione entro tale data.

8. Per lo svolgimento delle prove di diploma accademico l'Istituzione garantisce di norma tre sessioni distribuite nel corso dell'anno accademico. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico, relative a ciascun anno accademico, si svolgono entro la terza sessione.

Art. 8.

(Verifica e valutazione delle attività didattiche)

1. Il Consiglio accademico provvede periodicamente ad una verifica dell'efficacia, della funzionalità e della qualità della didattica.

2. I risultati della verifica, oltre che oggetto di valutazione da parte degli organi di governo per le opportune azioni, sono portati a conoscenza delle strutture didattiche per gli interventi di competenza.

3. I risultati della verifica costituiscono criterio di programmazione dell'attività didattica e sono utilizzati anche al fine della revisione periodica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 9.

(Pubblicità degli atti)

1. L'Istituzione promuove forme e strumenti tempestivi di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte, con particolare riferimento al sito web istituzionale,

2. Annualmente l'Istituzione pubblica il manifesto degli studi. Esso indica:

a) i piani di studio, con le relative discipline e le indicazioni delle eventuali propedeuticità;

b) i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;

c) l'eventuale numero massimo di iscritti per ogni corso;

d) le modalità e il calendario delle relative prove di ammissione;

e) le norme relative alle frequenze;

f) le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario all'immatricolazione e alla iscrizione ai corsi di studio;

g) il calendario accademico;

h) le modalità per la eventuale presentazione dei piani di studio individuali;

i) ogni altra indicazione ritenuta utile.

3. Entro l'inizio dell'anno accademico l'Istituzione predisponde la guida didattica redatta in conformità alle direttive europee. La guida didattica riporta il manifesto annuale degli studi unitamente alle altre

informazioni utili ad illustrare le attività programmate, nonché scelte, opportunità e adempimenti degli studenti.

4. L'Istituzione è tenuta a rendere noto entro l'inizio dell'anno accademico i programmi delle discipline attivate, ed eventuali ulteriori informazioni utili.

5. L'Istituzione individua, ove necessario, e rende pubblico, il responsabile delle attività e delle procedure in conformità alla normativa vigente.

Sezione II – Studenti

Art. 10.

(Iscrizioni)

1. La qualifica di studente del Conservatorio è riservata agli iscritti ai corsi di studio che siano in regola con le procedure di iscrizione e con i versamenti di tasse e contribuzioni previsti.

2. Le domande di immatricolazione e il rinnovo dell'iscrizione avvengono nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio accademico.

3. È consentita l'iscrizione condizionata ad altro corso di studi allo studente che frequenti l'ultimo anno di corso e programmi di sostenere la prova finale nell'ultima sessione dello stesso. L'iscrizione potrà essere formalizzata, sciogliendo la riserva, solo se la prova finale sia stata sostenuta.

Art. 11.

(Sospensione e rinuncia agli studi)

1. Lo studente che, essendo stato iscritto ad uno dei corsi attivati dal Conservatorio nell'Alta Formazione, non rinnovi l'iscrizione, conserva la possibilità di riaccedere a domanda al medesimo corso di studi per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, entro i successivi tre anni accademici nel caso di corso accademico di primo livello o entro i successivi due anni accademici nel caso di corso accademico di secondo livello, fatte salve le verifiche dei crediti acquisiti, l'effettiva disponibilità del posto e l'avvenuta regolarizzazione della propria posizione amministrativa.

2. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici. La sospensione può essere concessa dal Direttore sentito il Consiglio accademico.

3. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto. La rinuncia è irrevocabile, tuttavia essa non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studio.

4. Conseguentemente alla rinuncia dello studente l'Istituto rilascia la certificazione della carriera svolta e dei crediti conseguiti fino a quel momento. In caso di nuova immatricolazione l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dalla competente struttura didattica previa verifica della loro non obsolescenza.

5. Lo studente che dopo aver rinunciato agli studi sia stato ri ammesso alla prosecuzione della carriera è tenuto a versare il contributo relativo alla ricognizione degli studi nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Nel periodo di interruzione o di sospensione degli studi, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi. L'importo da versare all'atto della ripresa degli studi è stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

(Orientamento e tutorato)

1. Il Conservatorio attiva servizi di orientamento volti all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

2. Il Conservatorio istituisce attività di tutorato per i propri studenti, volta all'informazione sui corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento amministrativo, sulle attività del Conservatorio e quant'altro ritenuto di interesse per gli studenti.

TITOLO SECONDO – Autonomia didattica

Capo I – Norme comuni

Art. 13. (Titoli di studio e offerta formativa)

1. Il Conservatorio, oltre ai titoli del previgente ordinamento, rilascia i seguenti titoli di studio:

a) Diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;

b) Diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;

c) Diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;

d) Diploma di perfezionamento (master di primo e di secondo livello), conseguito al termine del corso di perfezionamento;

e) Diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca in campo musicale.

2. I corsi accademici di specializzazione sono attivati con riferimento, fra gli altri, agli ambiti professionali creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione, promozione e conservazione del patrimonio artistico.

3. I corsi di perfezionamento o master sono attivati in relazione ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio, di aggiornamento, di qualificazione professionale, di educazione permanente.

4. Sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto può rilasciare i titoli di studio di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane ed estere di corrispondente livello, secondo la normativa vigente.

5. Oltre ai corsi di studio di cui ai commi precedenti, l'Istituto può attivare ulteriori attività formative disciplinate nel capo II del presente titolo.

Art. 14.

(Durata dei corsi di studio; tempo pieno e tempo parziale)

1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito 180 crediti. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello lo studente deve aver acquisito 120 crediti. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti. Per conseguire il diploma di specializzazione e il diploma di formazione alla ricerca, i singoli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano il numero minimo di crediti da acquisire.

2. Negli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono definiti due tipi di curriculum corrispondenti a differenti durate del corso:

a) curriculum con durata regolare per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi;

b) curriculum con durata superiore, di norma, pari a non oltre il doppio di quella regolare, per studenti che si qualificano "non impegnati a tempo pieno negli studi". Gli studenti possono essere iscritti presso altri istituti di pari grado.

3. Per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi la durata normale dei corsi accademici di primo livello è di tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma 5, e la durata regolare dei corsi di accademici di secondo livello è di due anni ulteriori dopo il diploma di primo livello.

4. Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità di passaggio da un curriculum all'altro; tale passaggio deve comunque essere richiesto alla struttura didattica competente, la quale delibererà tenendo conto della carriera svolta, degli anni di iscrizione e delle disponibilità dei posti.

Art. 15.

(Ordinamento dei corsi di studio)

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dal Consiglio Accademico e adottati con decreto del Direttore successivamente all'approvazione ministeriale, qualora necessaria.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso il Conservatorio, determinano:

a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative scuole di appartenenza;

b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;

c) i CFA assegnati a ciascuna attività formativa riferiti alle tipologie di attività formative accademiche (di base, caratterizzante, affine o integrativa), articolate in uno o più settori artistico-disciplinari;

d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo;

e) la tipologia delle attività formative, in relazione al D.M. n.154 del 12 novembre 2009;

f) le ore di lezione frontale;

g) le forme di valutazione per l'attribuzione dei CFA.

3. Ulteriori corsi di studio oltre a quelli previsti nel presente regolamento, definiti con le medesime procedure, costituiscono integrazione al regolamento stesso. Il CdA è tenuto a verificare la congruità finanziaria dei nuovi corsi proposti.

Art. 16.

(Contenuti dei corsi di studio)

1. I contenuti dell'organizzazione didattica sono proposti dalle competenti strutture didattiche, approvati dal Consiglio Accademico ed emanati dal Direttore.

Art. 17.

(Mantenimento e soppressione di corsi)

1. Il Consiglio accademico valuta la persistenza delle condizioni che hanno determinato l'attivazione dei corsi di studio e propone al Consiglio di amministrazione il mantenimento o la disattivazione dei medesimi.

2. Nel caso di disattivazioni di corsi di studio il Conservatorio assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo; nel decreto di disattivazione è disciplinata la modalità del passaggio ad altri corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti, per gli studenti che ne facessero richiesta. La disattivazione comporta la cessazione delle immatricolazioni e il graduale esaurimento del ciclo di studi. Della delibera di disattivazione è data comunicazione al competente Ministero.

Art. 18.

(Tipologia delle forme didattiche)

1. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti. In particolare possono essere previste lezioni frontali individuali, lezioni frontali collettive, esercitazioni, laboratori, attività pratiche, a distanza e intensive, tirocini formativi, seminari, progetti, produzioni artistiche, relazioni e produzioni di testi e ipertesti anche multimediali, attività di studio individuale guidato o autonomo, di tutorato, di autovalutazione e di altro tipo.

2. Nell'ambito della formulazione del calendario delle attività didattiche e formative le strutture didattiche competenti debbono prevedere, qualora ricorra la fattispecie, particolari modalità organizzative che consentano agli studenti ammessi ai sensi dell'art. 12 comma 4 del DPR 212/2005, la contemporanea frequenza ai corsi di istruzione e formazione della scuola secondaria.

Art. 19.

(Propedeuticità e sbarramenti)

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere la propedeuticità di talune discipline o altre attività formative.

2. Per le discipline che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso, in base ai percorsi didattici dei singoli corsi di studio, a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso non abbia sostenuto con esito positivo l'esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti. Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima sarà tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualità precedenti.

3. Il mancato soddisfacimento dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) costituisce ostacolo al proseguimento della carriera.

Art. 20.

(Esami e altre forme di verifica del profitto)

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione della frequenza delle discipline dallo studente che abbia ottenuto le eventuali attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti.

2. L'organizzazione didattica dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti ai fini della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite e della prosecuzione della carriera.

3. In particolari casi, l'esame o altra forma di verifica del profitto di discipline esecutive possono svolgersi per gruppi facendo salva comunque la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale.

4. Nel caso di attività didattica articolata in forme diverse o in più moduli, si potrà prevedere un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuna delle suddette attività.

5. Le verifiche di norma danno luogo a votazione (per gli esami di profitto), e possono anche consistere in un giudizio di idoneità.

6. Il voto è sempre espresso in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita all'unanimità la lode.

7. Oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle commissioni d'esame, si possono prevedere anche altre forme di attribuzione del credito.

8. Gli esami di profitto possono essere pratici (esecutivi o scritti) e/o orali; si possono prevedere anche forme articolate di verifica.

9. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma di uno dei suoi componenti sul libretto dello studente.

10. Lo studente ha facoltà di ritirarsi dagli esami fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.

11. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.

Art. 21.

(Conseguimento del titolo di studio e prova finale)

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di evidenziare le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti e o le competenze previsti dal piano degli studi.

2. L'esame finale è di norma costituito da una prova di carattere tecnico-pratico-scientifico inerente l'indirizzo caratterizzante del corso di studi.

3. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate dalla organizzazione dei corsi di studio.

4. Il voto finale, nell'ambito dell'alta formazione, è espresso in centodecimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodieci, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo in funzione dei CFA acquisiti e delle diverse tipologie di attività formative. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 10/110. L'eventuale lode deve essere assegnata all'unanimità dalla commissione.

5. La commissione può attribuire, con decisione unanime, la "menzione d'onore" o altre forme di riconoscimento accademico.

6. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico e l'atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici.

7. L'Istituto rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.

Art. 22.

(Ammissione ai corsi di studio)

1. L'ammissione ai corsi accademici di primo livello attivati presso l'Istituto è riservata agli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. In caso di spiccate capacità e attitudini, lo studente potrà essere ammesso anche prima del conseguimento di detti titoli, i quali dovranno essere comunque conseguiti entro il completamento del corso di studio. Per essere ammessi ai corsi di Diploma accademico di primo livello, gli studenti dovranno superare uno specifico esame di ammissione articolato in due prove come

specificato nella Tabella A allegata al D.M. 11 maggio 2018 n. 382.¹

2. L'ammissione ai corsi accademici di secondo livello è riservata agli studenti in possesso di diploma accademico di primo livello, o di diploma di laurea, o di diploma di conservatorio congiunto ad un diploma di scuola secondaria superiore. Possono essere altresì ammessi studenti in possesso di altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. I predetti titoli debbono essere coerenti con il corso prescelto.

3. L'ammissione ai corsi di cui al comma precedente del presente articolo e degli articoli precedenti è subordinata al superamento di un esame di ammissione che verifichi il possesso delle competenze teoriche, interpretative e/o compositive coerenti con i parametri delle istituzioni musicali europee di pari livello. Le competenze d'ingresso sono definite nell'ambito della organizzazione didattica di ciascun corso di studio.²

4. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai fini dell'ammissione ai corsi, è deliberato dal Consiglio Accademico nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali in materia.

Art. 23.

(Debiti e ammissione condizionata)

1. Qualora lo studenti, durante l'esame di ammissione, evidenzino lacune nella preparazione, avrà l'obbligo di soddisfare i debiti rilevati anche attraverso la frequenza di apposite attività formative.

2. I criteri per l'attribuzione dei debiti sono regolamentati dalle strutture didattiche competenti e deliberati dal Consiglio Accademico.

Art. 24.

(Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali)

1. Gli ordinamenti didattici definiscono l'articolazione dei curricula di ciascun corso di studi, con l'indicazione delle discipline attivate, delle attività formative obbligatorie, degli eventuali moduli didattici e delle ulteriori attività formative.

2. Il piano degli studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma 1, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.

3. Il piano degli studi è approvato dalla competente struttura didattica, tenuto conto dei criteri definiti dal Consiglio Accademico.

4. Lo studente può chiedere di frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al piano degli studi prescelto, sempre che ciò non costituisca onere di

¹ Comma modificato con delibera CdA n. 48 del 3 luglio 2019.

² Comma modificato con delibera CdA n. 48 del 3 luglio 2019.

spesa per l'Istituto. Il superamento delle suddette materie mediante esame o verifica attribuisce crediti comunque non eccedenti il 30 % di quelli previsti dal corso cui lo studente è iscritto.

5. La presentazione da parte degli studenti dei rispettivi piani degli studi ha luogo entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico.

6. Lo studente può comunque proporre modifiche al piano degli studi all'inizio di ciascun anno accademico, approvate compatibilmente con le esigenze di funzionalità dei singoli corsi.

Art. 25

(Fuori corso e ripetenza)

1. La ripetizione della frequenza di una disciplina nell'ambito del corso può essere concessa [secondo modalità definite dalle singole istituzioni in autonomia e inserite nell'ambito della organizzazione didattica dei corsi]. La predetta disposizione si applica anche nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di frequenza.

2. Lo studente che, pur avendo completato gli anni di iscrizione, non abbia maturato i CFA sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori anni accademici [secondo le modalità fissate dal Consiglio Accademico] per completare il percorso formativo assumendo la qualifica di studente fuori corso.

Art. 26.

(Crediti formativi accademici)

1. L'Istituto aderisce al E.C.T.S. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall'Istituto danno luogo all'acquisizione di crediti ai sensi della normativa in vigore.

2. Un credito corrisponde a venticinque ore di lavoro dello studente, comprensive dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari per completare la formazione per il superamento dell'esame o di altre forme di verifica del profitto, nonché per la realizzazione di altre attività artistiche o formative.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano, sulla base dei decreti ministeriali, la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo di studio. Le tipologie previste sono: individuali, d'insieme o di gruppo, collettive teoriche o pratiche, laboratori.

4. L'attività annuale media di uno studente impegnato a tempo pieno è stimata di norma in sessanta crediti.

Art. 27.

(Acquisizione e riconoscimento dei crediti)

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:

a) il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento

didattico, ferma restando, ove prevista, la quantificazione del profitto;

b) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca dell'Istituzione;

c) lo svolgimento, anche esternamente all'Istituto, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente;

d) il superamento della prova finale.

2. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di specifica documentazione.

3. Nel caso di trasferimento da altro corso dell'Istituto o da altra istituzione di pari grado, le strutture didattiche competenti operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:

a) riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento del totale del numero dei crediti dello stesso settore disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;

b) riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, di quelle attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'Istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare;

c) l'Istituto può riconoscere come crediti le conoscenze e le abilità professionali riconducibili a specifiche discipline.

4. All'atto dell'iscrizione lo studente può richiedere il riconoscimento preventivo dei crediti ed attività professionali e didattiche già maturate esternamente all'Istituto, attestate da idonea documentazione.

5. Stante il riconoscimento di una misura sufficiente di crediti corrispondenti ad attività formative o lavorative già svolte, il Consiglio Accademico ha la facoltà di concedere l'abbreviazione della durata normale dei corsi di studio, contemplando la possibilità di iscrizioni ad anni successivi al primo.

Art. 28.

(Lingua comunitaria)

1. L'Istituto organizza, anche in convenzione, appositi corsi per l'apprendimento obbligatorio di una lingua dell'Unione Europea, tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli studenti.

2. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua comunitaria possono essere riconosciuti dalle strutture didattiche competenti anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture esterne all'Istituto.

Art. 29.

(Attività artistica e altre attività soggette a valutazione in crediti)

1. La partecipazione alle attività di produzione e di ricerca in campo musicale svolte dall'Istituto, contribuisce alla maturazione dei crediti.

2. L'Istituto progetta e realizza, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, stages e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curricoli dei corsi di studio e promuove attività artistiche e formative riconoscibili in termini di crediti.

Art. 30.

(Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado)

1. L'Istituto può stipulare apposite convenzioni, con altri Istituti di pari livello al fine di consentire ai propri studenti di avvalersi degli insegnamenti ivi attivati.

Art. 31.

(Trasferimenti)

1. Lo studente può chiedere il trasferimento ad altro istituto con domanda indirizzata al Direttore entro il 31 luglio.

2. Per i corsi di studio a numero programmato, i trasferimenti si effettuano nel numero di posti disponibili. Eventuali criteri di selezione sono stabiliti dal Consiglio accademico.

3. Per gli studenti dei quali sia stato accolto il trasferimento, le strutture didattiche interessate determinano, di norma entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, l'ulteriore svolgimento della carriera valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando l'eventuale debito formativo da assolvere.

4. Le strutture didattiche competenti prevedono, eventuali attività integrative ad uso degli studenti che provengono per trasferimento, ai quali siano stati attribuiti debiti formativi.

Art. 32.

(Passaggi di corso e prosecuzione degli studi)

1. Lo studente di un corso attivato dell'Istituzione può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al Direttore, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso l'Istituto, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.

2. I passaggi a d altri corsi di studio sono condizionati al superamento delle relative prove di ammissione.

3. I termini per la presentazione delle domande di passaggio di corso sono determinati annualmente dal Consiglio accademico, sentite le competenti strutture didattiche.

4. È garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento di optare per il passaggio ai corsi di diploma accademico, previa verifica del possesso delle conoscenze e competenze richieste per l'ammissione ai corsi accademici.

Art. 33.

(Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)

1. L'Istituto favorisce gli scambi di studenti con Istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di

programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni.

Art. 34.

(Rapporti nazionali e internazionali e rilascio di titoli congiunti)

1. L'Istituto può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di apposite convenzioni approvate dagli organi accademici competenti e ispirate a criteri di reciprocità.

Art. 35.

(Iscrizione a corsi singoli)

1. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea in possesso di un diploma di scuola media superiore, o i cittadini extracomunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti equipollenti, non iscritti ad alcun corso di studi presso Istituti di alta formazione musicale possono chiedere di essere iscritti a singoli insegnamenti attivati presso l'Istituto, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad avere regolare attestazione dei crediti acquisiti. Sulle relative domande, corredate dall'indicazione del titolo di studio posseduto, da presentare con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio Accademico, deliberano le strutture didattiche competenti, tenuto conto dell'organizzazione didattica.

Art. 36.

(Didattica multimediale e a distanza)

1. L'Istituto può promuovere, per specifiche discipline, idonee forme di didattica multimediale e di didattica a distanza anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati.

Art. 37.

(Diploma accademico honoris causa)

1. Il diploma honoris causa nei corsi previsti dalla normativa vigente, può essere conferito a personalità che, per l'attività artistica o scientifica, siano riconosciute di chiara fama.

2. La proposta di conferimento del diploma honoris causa, deliberata dal Consiglio Accademico, deve essere approvata dal competente Ministro.

3. Il diploma accademico honoris causa attribuisce tutti i diritti dei diplomi accademici ordinari.

Capo II – Altre attività formative

Art. 38.

(Attività formative propedeutiche)

1. L'Istituto può organizzare corsi di formazione musicale propedeutici all'accesso ai propri corsi, specificamente indirizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità richieste per l'ingresso di ciascun corso di studio. La struttura di tali attività propedeutiche è stabilita nei regolamenti dei corsi di base.

2. Al termine dei corsi propedeutici l'Istituto rilascia specifica attestazione.

Art. 39.

(Corsi di formazione permanente e ricorrente)

1. L'Istituto può promuovere, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati, corsi per la formazione permanente e ricorrente, per adulti, per l'infanzia, al fine di:

- a) sviluppare conoscenze culturali e abilità e competenze musicali;
- b) favorire la crescita culturale degli adulti;
- c) contribuire all'educazione e alla formazione musicale dell'infanzia;
- d) concorrere alla diffusione della cultura musicale e della fruizione consapevole della musica.

2. Al termine dei corsi di cui al comma precedente l'Istituto rilascia agli interessati un'attestazione delle competenze acquisite e della frequenza.

3. L'attivazione dei corsi di cui sopra è approvata dal Consiglio Accademico e per quanto di competenza dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 40.

(Corsi di formazione musicale di base)

1. L'Istituto attiva corsi di formazione musicale di base ai sensi dell'art. 2, comma 8, sub d della Legge 508/1999.

Art. 41.

(Modifiche al presente regolamento)

1. Eventuali modifiche, deliberate dal Consiglio Accademico, sono sottoposte al competente Ministero per l'approvazione.

2. Le modifiche possono essere proposte dal direttore, dal Consiglio Accademico, dalle strutture didattiche competenti o dalla Consulta degli studenti.

3. Fatti salvi i casi d'urgenza, le modifiche hanno valore dal successivo anno accademico.

TITOLO TERZO – Norme transitorie e finali

Capo I – Norme finali

Art. 42.

(Fonti normative pertinenti il Regolamento)

1. Il presente regolamento è redatto nel rispetto:

- a) della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 come integrata e modificata dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
- b) dei Decreti del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 e 8 luglio 2005, n. 212;
- c) dello Statuto dell'Istituto, approvato con Decreto Direttoriale del MIUR – AFAM n. 114 del 4 giugno 2004;
- d) del DM n.90 del 3 luglio 2009;
- e) del DM n.124 del 30 settembre 2009;
- f) del DM n.154 del 12 novembre 2009.

Art. 43.

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'Albo d'Istituto.